



Bruxelles, 7 novembre 2019
(OR. en)

12513/19

LIMITE

DAPIX 275
CRIMORG 133
ENFOPOL 419
ENFOCUSTOM 161
JAI 988

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12511/19; 12512/19
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

La presidenza trasmette in allegato il

progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio relative alla protezione dei dati

– Valutazione del **Regno Unito** riguardo allo scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**

al Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX)

- perché sia approvato e successivamente
- sottoposto al Consiglio affinché si possano prendere ulteriori provvedimenti ai fini dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel **Regno Unito** dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, conformemente all'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI e previa consultazione del Parlamento europeo.

PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati
di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
4. Il **Regno Unito** ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. Ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la **Germania**. Una visita di valutazione ha avuto luogo nel **Regno Unito** e il gruppo di valutazione **tedesco** ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio (**doc. 12511/19 DAPIX 273 CRIMORG 131 ENFOPOL 417 ENFOCUSTOM 159 JAI 986**).

5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati **dattiloscopici (12512/19 DAPIX 274 CRIMORG 132 ENFOPOL 418 ENFOCUSTOM 150 JAI 987)**.
6. Alla riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) dell'**8 novembre 2019** si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**, il **Regno Unito** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**, il **Regno Unito** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
8. Inoltre il Consiglio chiede al Regno Unito di rivedere, entro il 15 giugno 2020, la sua politica di esclusione degli schedari dei dati dattiloscopici di sospetti, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati dattiloscopici in ambito Prüm e, mutatis mutandis, delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione riguardo allo scambio di dati sul DNA (11545/18). Se, entro tale termine, il **Regno Unito** non avrà notificato al Consiglio che mette a disposizione gli schedari dei dati dattiloscopici di sospetti, il Consiglio rivaluterà, entro tre mesi, la situazione ai fini della continuazione o della cessazione degli scambi automatizzati di dati dattiloscopici con il **Regno Unito** nel quadro di Prüm.